

# Chiarimenti in tema di Trust

**Family Office and Private Client**  
9 settembre 2020



## Uffici

### Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124  
T: +39 02 676441

### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

### Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197  
T: +39 06 809631

### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

L'ingresso del Trust nel nostro ordinamento è avvenuto con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985 (Legge n. 364 del 16 ottobre 1989). Tale ratifica ha sancito il riconoscimento di tal tipo di negozio fiduciario contribuendo a delinearne i tratti essenziali.

## Le tipologie di Trust

Ai fini fiscali il Trust può essere considerato **opaco**, **trasparente** o **misto**.

Nel caso in cui sia **opaco**, il Trust sarà il soggetto passivo di imposta ed in capo allo stesso ricadranno gli obblighi dichiarativi (art. 73 del TUIR).

Nell'ipotesi di Trust **trasparente**, saranno invece i beneficiari ad essere soggetti passivi d'imposta i quali dovranno adempiere agli obblighi dichiarativi (art. 44 del TUIR).

Come precisato con la risoluzione 81/E del 7 marzo 2008, nel caso di Trust **misto** il reddito accantonato è tassato direttamente in capo al Trust, mentre il reddito attribuito ai beneficiari concorre alla formazione dell'imponibile di questi ultimi.

## Le recenti novità fiscali sui Trust non residenti

Il nuovo art. 44, paragrafo 1, lettera *g-sexies*) del TUIR, introduce i beneficiari di Trust opachi, purché a fiscalità privilegiata, tra i soggetti passivi di imposta. Il legislatore, facendo riferimento ai *redditi corrisposti a percipienti residenti*, ha inoltre delineato un meccanismo ispirato al c.d. criterio di cassa.

Inoltre, viene introdotto il comma *4-quarter* all'art. 45 del TUIR nel quale è previsto che l'intero ammontare percepito dal trust estero costituisce reddito qualora non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio. Sebbene il suddetto articolo faccia riferimento ai 'Trust esteri' è ragionevole supporre che lo stesso trovi applicazione ai soli Trust a fiscalità privilegiata. Tale interpretazione, sulla quale si attende un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, è motivata dal fatto che le distribuzioni provenienti dai trust opachi non a fiscalità privilegiata, siano esse di reddito o di capitale, non sono assoggettabili a tassazione.

## I soggetti passivi di imposta

Per effetto delle nuove disposizioni normative, il beneficiario di un Trust estero opaco localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, sarà assoggettato a tassazione - con il c.d. criterio di cassa - sulla quota redditi.

Tabella - Fiscalità diretta dei redditi generati dal Trust

	Tassazione in capo al Trust		Tassazione in capo al beneficiario residente	
	OPACO	TRASPARENTE	OPACO	TRASPARENTE
Trust interni	✓	X	X	✓
Trust esteri	X*	X	X	✓
Trust esteri a fiscalità privilegiata	X*	X	✓	✓

(\*) In assenza di redditi prodotti in Italia

## I punti sui quali si attende un chiarimento da parte dell' Agenzia delle Entrate

- Entrata in vigore delle nuove disposizioni
- Modalità di applicazione dell'art. 47-bis del TUIR con specifico riferimento ai trust esteri
- Applicazione dell'art. 44 lett. *g-sexies* nell'ipotesi di impossibilità di differenziare quota reddito e quota capitale
- Applicazione del comma 4-*quater* dell'art. 45 ai soli trust opachi a fiscalità privilegiata

### Contatti

#### Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

**Antonio Deidda**

**Partner**

**Family Office and  
Private Client**

E: [adeidda@kpmg.it](mailto:adeidda@kpmg.it)

T: +39 02 6764 4762

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](http://kpmg.com/it/socialmedia)

**Tomaso de Simone**

**Partner**

**Family Office and  
Private Client**

E: [tdesimone@kpmg.it](mailto:tdesimone@kpmg.it)

T: +39 06 8096 3552

[kpmg.com/app](http://kpmg.com/app)



Family Office and Private Client News / 9 settembre 2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.